



# Regione Lombardia

---

DECRETO N. 13690

Del 11/11/2020

---

Identificativo Atto n. 1136

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA

Oggetto

VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO TERRITORIALE (PFVT) DELLA PROVINCIA DI SONDRIO, AI SENSI DEL D.P.R. 357/97 E S.M.I.

---

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

---

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA NATURA E BIODIVERSITA'

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 147/2009/CE del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i.;

VISTO l'art. 25 bis della L.R. 30 novembre 1983 n. 86 che detta disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della Rete Natura 2000;

VISTA la D.G.R. 8 agosto 2003 n. 14106 "Elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza" e s.m.i.;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. 30 luglio 2008 n. 7884 "Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007, n.184 – Integrazione alla D.G.R. n. 6648/2008";

VISTA la D.G.R. 8 aprile 2009 n. 9275 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla D.G.R. n.7884/2008";

VISTA la D.G.R. 26 novembre 2008 n. 8515 "Approvazione degli elaborati finali relativi alla rete ecologica regionale e del documento Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali";

VISTA la D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 10962 "Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi";



## Regione Lombardia

---

VISTO il Decreto di valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Sondrio n. 8089 del 9 settembre 2011;

VISTA la D.G.R. n. 1029 del 5 dicembre 2013 “Adozione delle misure di conservazione relative ai siti di interesse comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 siti di importanza comunitaria (SIC), ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 4429 del 30 novembre 2015 - Adozione delle misure di conservazione relative a 154 siti Rete Natura 2000, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della rete ecologica regionale per la connessione ecologica tra i siti Natura 2000 lombardi”;

VISTA la D.G.R. n. 5928 del 30 novembre 2016 “Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.”;

VISTA l’Intesa, del 28 novembre 2019 (n. 195/CSR), ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4;

VISTA l’Istanza di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio Territoriale della Provincia di Sondrio, ricevuta da Regione Lombardia – D.G. Ambiente e Clima in data 2 settembre 2020 (Prot. n. T1.2020.0033892);

PRESO ATTO che il territorio pianificato coincide la Provincia di Sondrio in cui sono presenti i seguenti siti della Rete Natura 2000:

- IT2040001 VAL VIERA E CIME DI FOPEL;
- IT2040002 MOTTO DI LIVIGNO - VAL SALIENTE;
- IT2040003 VAL FEDERIA;
- IT2040004 VALLE ALPISELLA;
- IT2040005 VALLE DELLA FORCOLA;
- IT2040006 LA VALLACCIA - PIZZO FILONE;
- IT2040007 PASSO E MONTE DI FOSCAGNO;
- IT2040008 CIME DI PLATOR E MONTE DELLE SCALE;
- IT2040009 VALLE DI FRAELE;



## Regione Lombardia

---

- IT2040010 VALLE DEL BRAULIO - CRESTA DI REIT;
- IT2040011 MONTE VAGO - VAL DI CAMPO - VAL NERA;
- IT2040012 VAL VIOLA BORMINA - GHIACCIAIO DI CIMA DEI PIAZZI;
- IT2040013 VAL ZEBRU' - GRAN ZEBRU' - MONTE CONFINALE;
- IT2040014 VALLE E GHIACCIAIO DEI FORNI - VAL CEDEC - GRAN ZEBRU' - CEVEDALE;
- IT2040015 PALUACCIO DI OGA;
- IT2040016 MONTE DI SCERSCEN - GHIACCIAIO DI SCERSCEN - MONTE MOTTA;
- IT2040017 DISGRAZIA - SISSONE;
- IT2040018 VAL CODERA;
- IT2040019 BAGNI DI MASINO - PIZZO BADILE;
- IT2040020 VAL DI MELLO - PIANO DI PREDÀ ROSSA;
- IT2040021 VAL DI TOGNO - PIZZO SCALINO;
- IT2040022 LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA;
- IT2040023 VALLE DEI RATTI;
- IT2040024 DA MONTE BELVEDERE A VALLORDA;
- IT2040025 PIAN GEMBRO;
- IT2040026 VAL LESINA;
- IT2040027 VALLE DEL BITTO DI GEROLA;
- IT2040028 VALLE DEL BITTO DI ALBAREDO;
- IT2040029 VAL TARTANO;
- IT2040030 VAL MADRE;
- IT2040031 VAL CERVIA;
- IT2040032 VALLE DEL LIVRIO;
- IT2040033 VAL VENINA;
- IT2040034 VALLE D'ARIGNA E GHIACCIAIO DI PIZZO DI COCA;
- IT2040035 VAL BONDONE - VAL CARONELLA;
- IT2040036 VAL BELVISO;
- IT2040037 RIFUGIO FALK;
- IT2040038 VAL FONTANA;
- IT2040039 VAL ZERTA;
- IT2040040 VAL BODENGO;
- IT2040041 PIANO DI CHIAVENNA;
- IT2040042 PIAN DI SPAGNA E LAGO DI MEZZOLA;
- IT2040044 PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO;
- IT2040401 PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI;
- IT2040402 RISERVA REGIONALE BOSCO DEI BORDIGHI;



## Regione Lombardia

---

- IT2040403 RISERVA REGIONALE PALUACCIO DI OGA;
- IT2040601 BAGNI DI MASINO-PIZZO BADILE-VAL DI MELLO-VAL TORRONE-PIANO DI PREDÀ ROSSA;
- IT2040602 VALLE DEI RATTI-CIME DI GAIAZZO;

PRESO ATTO che il Piano Faunistico Venatorio Territoriale (PFVT) include i seguenti contenuti:

- Normativa di riferimento;
- Descrizione del territorio provinciale;
- Specie oggetto di pianificazione e dati a disposizione;
- Status delle specie, distribuzione, vocazionalità del territorio, prelievo e controllo;
- Gestione faunistica e venatoria. Censimenti, piani di prelievo, controllo, organizzazione della caccia;
- Pianificazione e zonizzazione del territorio;
- Criteri per la determinazione di indennizzi per danni arrecati dalla fauna e per gli incentivi all'agricoltura;
- Dati di dettaglio di censimenti e prelievi;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza, redatto da Montana S.p.A., analizza le previsioni di Piano, riferendosi alle diverse tematiche affrontate (capitoli del PFVT);

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza valuta positivamente il lavoro di raccolta, utilizzo e analisi dei dati e delle informazioni derivanti da censimenti e prelievi venatori;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza analizza le modalità proposte dal PFVT per quanto concerne censimenti, piani di prelievo, controllo, organizzazione della caccia. Lo Studio, ai fini delle proprie analisi, evidenzia in particolare i seguenti aspetti:

- il muflone, specie non autoctona, non dovrà aumentare di consistenza né espandersi al di fuori dell'Azienda Faunistico-Venatoria Val Belviso – Barbellino;
- per il cervo l'obiettivo gestionale dei prossimi anni prevede di mantenere la situazione esistente, evitando prelievi eccessivi e, al tempo stesso, tenere sotto controllo le situazioni dove l'espansione della specie provoca danni alle colture, incidenti stradali e competizione con altre specie (ad esempio i Tetraonidi forestali);
- il francolino di monte e il gallo cedrone (entrambe specie incluse



## Regione Lombardia

---

- nell'Allegato I alla Direttiva 147/2009/CE) non sono cacciabili e la loro gestione si basa essenzialmente su interventi di miglioramento dell'habitat;
- per gli altri Galliformi alpini il Piano prevede percentuali di prelievo che non superino il 15-20% della popolazione totale stimata presente nell'area utile alla caccia, tenendo in considerazione sia il completamento del piano di prelievo degli anni precedenti sia i dati dei censimenti; è prevista inoltre la verifica dell'andamento del prelievo in funzione dell'indice riproduttivo riscontrato nel carniere (rapporto tra giovani e adulti); a tale proposito il Piano propone di verificare in ogni Comprensorio Alpino, dopo 8 giornate, il successo riproduttivo nel carniere delle varie specie, per poi valutare, congiuntamente a ogni Comprensorio, eventuali criticità emerse e le possibili misure da adottare (quali la riduzione del prelievo); per la Coturnice (specie inclusa nell'Allegato I alla Direttiva 147/2009/CE) è prevista la valutazione della percentuale di completamento del piano di prelievo dopo 5 giornate; il Piano prevede di distinguere le popolazioni di Galliformi dei due versanti valtelinesi (retico e orobico), formulando piani di prelievo distinti;
  - il Piano stesso suggerisce che i capi abbattuti di Galliformi alpini vengano registrati immediatamente sulla cartolina sul luogo di caccia;
  - per le specie di Galliformi alpini con piani di abbattimento superiori a 10 capi è previsto l'avvio del periodo di caccia a partire dal 1° ottobre e una durata massima di 15 giornate di caccia; nel caso di piani di abbattimento inferiori a 10 capi, il periodo è limitato a quattro settimane consecutive;
  - per la coturnice e la pernice bianca (entrambe specie incluse nell'Allegato I alla Direttiva 147/2009/CE), il Piano prevede l'obbligo di sospendere la caccia al raggiungimento dell'80% del piano di prelievo previsto, in modo da minimizzare il rischio di superamento dei prelievi; per la coturnice, nel caso di piani di prelievo superiori a 20 capi, tale soglia può salire al 90%; gli individui rimanenti possono comunque essere assegnati nominalmente a singoli cacciatori, secondo modalità stabilite dal Comprensorio Alpino, al fine di completare il piano di prelievo; per piani di abbattimento inferiori a 10 capi questi dovrebbero essere assegnati direttamente ai cacciatori;
  - per il fagiano di monte (specie inclusa nell'Allegato I alla Direttiva 147/2009/CE) il Piano individua la soglia del 90%, oltre la quale sospendere il prelievo, fatta salva la possibilità di assegnare i capi rimasti da parte dei Comprensori;
  - il Piano ipotizza il divieto della caccia alla coturnice sulla neve, in tutto il territorio provinciale;
  - i rilasci di *Alectoris chukar* sono vietati su tutto il territorio provinciale; il Piano prevede che programmi di reintroduzione o ripopolamento della Coturnice



## Regione Lombardia

---

- possano essere effettuati, sulla base di specifici studi di fattibilità;
- le immissioni di tutti gli altri Galliformi alpini sono vietate;
  - per la lepre bianca (specie inclusa nell'Allegato V alla Direttiva 92/43/CEE) è previsto che nelle ZSC e ZPS l'andamento del prelievo possa essere monitorato, laddove previsto dal Piano di gestione, verificando in ogni Comprensorio Alpino, dopo 8 giornate, il successo riproduttivo del carniere, con eventuale sospensione del prelievo qualora il valore riscontrato sia inferiore a quanto previsto nelle norme di attuazione (generalmente 1 juv/ad); il Piano prevede che sia obbligatorio il controllo di tutti i capi abbattuti; il prelievo verrà arrestato al raggiungimento del 90% del piano previsto; nel caso di piano di prelievo limitato (<10 capi), il periodo di caccia verrà limitato ad un mese; per i piani pari o superiori a 10 capi la caccia avrà avvio a partire dal 1° ottobre con una durata massima di 15 giornate di caccia;
  - il Piano indica la necessità di valutare l'opportunità di sospendere il prelievo alla lepre bianca nel caso di completamento del piano di prelievo per la lepre comune, al fine di evitare di concentrare sulla prima specie un'eccessiva pressione;
  - il Piano sottolinea come l'autorizzazione al prelievo della lepre bianca sul versante orobico dei CA di Morbegno, Sondrio o Tirano, possa essere consentito solo in seguito allo svolgimento di censimenti attendibili e corretti, che evidenzino una situazione discreta della popolazione;
  - il Piano prevede che per la lepre comune un piano di prelievo che consenta di ridurre gli individui immessi e di creare popolazioni selvatiche autosufficienti;
  - per entrambe le lepri è ritenuto necessario che i capi abbattuti vengano subito, sul luogo di caccia, segnati sulla cartolina di abbattimento;
  - il Piano fornisce indicazioni relative al ripopolamento di lepre comune, finalizzate anche alla tutela della lepre bianca, in cui si prevede che:
    - siano vietati ripopolamenti di lepri comuni in tutti i siti della Rete Natura 2000 provinciale, a eccezione dei siti in cui l'Ente gestore abbia previsto tale possibilità nel proprio Piano di Gestione o predisposto idoneo progetto, con relativa valutazione di incidenza;
    - sia vietata l'immissione di lepre comune nelle zone di presenza della lepre bianca, per evitare introgressioni genetiche e la trasmissione di eventuali patogeni;
    - nel comparto di maggior tutela eventuali immissioni di lepre comune possano essere effettuate solo previo parere favorevole e vincolante di ISPRA;
    - su tutto il territorio provinciale sia vietato il rilascio di individui di lepre



## Regione Lombardia

---

- bianca;
- i ripopolamenti con lepri comuni di allevamento siano effettuati preferibilmente con animali di allevamenti provinciali, se possibile ambientati a terra in recinti adeguati e seguiti in modo attento per evitare il diffondersi di eventuali malattie;
  - gli animali immessi debbano essere sempre marcati per valutare l'andamento delle immissioni, al fine di adottare i più opportuni accorgimenti per migliorare e incrementare tale attività;
  - per l'allodola il Piano prevede il divieto di caccia nelle ZPS e di individuare eventuali ulteriori misure di protezione della specie e di miglioramento degli habitat qualora la situazione diventasse ancora più critica di quella attuale;
  - per la passera d'Italia il Piano prevede che nel caso tornasse ad essere consentito il prelievo in Lombardia nei siti della Rete Natura 2000 provinciali l'attività venatoria rimanga comunque vietata salvo che monitoraggi specifici dimostrino per lo meno la stabilità della popolazione;
  - il Piano consente ripopolamenti autorizzati di avifauna, limitati alle zone di minor tutela, e in particolare ad aree di minore valore naturalistico e faunistico, ove queste pratiche costituiscono un rischio limitato per la fauna stanziale e per le altre componenti ambientali;
  - per quanto concerne la starna (specie in Allegato I alla Direttiva 147/2009/CE) il Piano suggerisce di avviare a livello sperimentale una gestione mirata della specie mediante la creazione di aree destinate a favorire l'insediamento di nuclei autosufficienti, da sottoporre a censimenti, anche con il cane da ferma nel periodo estivo e con l'approvazione di piani di prelievo che ne consentano il mantenimento nel tempo;
  - non sono consentiti invece sul territorio provinciale ripopolamenti con altre specie, quali colino della Virginia, pernice rossa e altre specie non autoctone per il territorio;
  - per la nutria, specie alloctona invasiva, il Piano prevede il monitoraggio e il proseguimento delle attività di controllo;
  - per lo scoiattolo grigio, altra specie alloctona invasiva, stante l'attuale assenza, la Provincia prevede in caso di nuove segnalazioni, di attivarsi per il monitoraggio e il controllo totale della specie;
  - relativamente al problema dell'avvelenamento da piombo, soprattutto nei grandi rapaci, il Piano indica le seguenti misure:
    - per le armi a canna liscia è prevista l'estensione del divieto dell'uso del piombo in tutto il fondovalle, fino al piede di montagna, prevedendo, solo in un secondo tempo, di eliminare il piombo dalle munizioni anche per i Galliformi;
  - per le armi a canna rigata vi è l'obbligo di utilizzare esclusivamente palle



## Regione Lombardia

---

senza piombo per gli abbattimenti di Ungulati, sia per l'attività venatoria sia per le operazioni di controllo; sono inoltre vietati l'uso e la detenzione di proiettili in piombo e altri materiali sul luogo di caccia. Tale divieto sarà vigente a partire dalla seconda stagione venatoria dall'entrata in vigore del Piano.

Lo Studio di Incidenza ritiene che gli aspetti relativi al numero di posti caccia e alle modalità generali di gestione abbiano nel complesso un'incidenza positiva, ma evidenzia criticità potenzialmente in grado di incidere negativamente relativamente ad alcuni aspetti e modalità di censimento e piani di prelievo per i Galliformi e la lepre bianca, per i rilasci di quaglia e altri aspetti di tipo gestionale.

PRESO ATTO che lo Studio di incidenza analizza la Pianificazione e zonizzazione del territorio, specificando innanzitutto che la normativa vigente non prevede un periodo definito di validità del Piano e pertanto, tutti gli istituti previsti potranno essere variati e modificati negli anni qualora si presentassero particolari esigenze di gestione faunistica e di conservazione;

Le principali modifiche proposte dal PFVT, rispetto alla pianificazione precedente, riguardano:

- Comprensorio Alpino Alta Valtellina
  - parziale rettifica del confine della Zona di ripopolamento e cattura (ZRC) Bosco del Conte, riducendo l'area e consentendo la fruizione venatoria della parte a quote più elevate;
  - modifica del confine della ZRC Val Cameraccia al fine di adeguarlo alla sentieristica e ai confini naturali già esistenti;
  - istituzione della nuova ZRC di Fochin, di estensione limitata (215 ha);
- Il Piano prevede che le tre zone siano sottoposte a revisione dopo tre anni dall'entrata in vigore del PFVT, con valutazione di una loro eventuale modifica o sospensione, senza ulteriori studi di incidenza;
- Comprensorio Alpino Tirano
  - istituzione dell'Oasi di Protezione Val Chiosa;
  - rimozione della ZRC Madonna di Pompei, poiché risultata non funzionale alla lepre;
- Comprensorio Alpino Sondrio
  - razionalizzazione dei confini della ZRC Alpe Colina e sua trasformazione in Zona Speciale divieto caccia eccetto prelievo regolamentato al Cervo;
  - modifica dei confini della ZRC Val Cervia;
  - individuazione delle Oasi di Protezione Doss Bili, Meriggio, Dosso Morandi e Gallonaccio;
- Comprensorio Alpino Morbegno
  - trasformazione della ZRC Ardenno Zona speciale con la sola tutela al



## Regione Lombardia

---

- capriolo;
- istituzione dell'Oasi di Protezione della zona di Isola;
- istituzione delle Oasi di Protezione Gallonaccio, Valle della Lesina e Dosso Morandi, nonché la parte dell'Alpi Tagliate Culino che non è già Foresta Demaniale;
- Comprensorio Alpino Chiavenna
  - trasformazione della ZRC Cranna-Pianazzola in Oasi di Protezione con modifica dei confini;
- Valichi montani – sono confermati quelli già inseriti nella pianificazione provinciale del 2011 proposti nel Piano faunistico regionale del 2001, successivamente approvati nei Piani faunistico venatori della Provincia di Sondrio, dal 2006 in poi, e infine ripresi anche dall'ultimo Piano faunistico regionale (2015):
  - Bocchetta di Chiaro, in Val Chiavenna, corrisponde in parte a un'Oasi di Protezione;
  - Passo San Marco, sulle Alpi Orobie;

Lo Studio di Incidenza ritiene che le scelte di Piano riferite alla zonizzazione del territorio possano presentare sia incidenze positive sia negative, a seconda delle finalità delle zone istituite.

PRESO ATTO che lo Studio di incidenza valuta positivamente i Criteri per la determinazione di indennizzi per danni arrecati dalla fauna e per gli incentivi all'agricoltura;

PRESO ATTO che lo Studio di incidenza analizza l'applicazione del PFVT nei siti della Rete Natura 2000 in termini di modalità di gestione e prelievo delle specie e di zonizzazione del territorio.

PRESO ATTO che lo Studio di incidenza indica le possibili incidenze negative o positive, dirette o indirette, su habitat e specie di interesse comunitario.

In particolare, per le specie vengono individuate le seguenti possibili incidenze negative dirette:

- prelievo venatorio (piani di abbattimento e periodo): riduzione di popolazione di specie animali o loro squilibrio, rischi di estinzione locale, impoverimento in termini di biodiversità complessiva e frammentazione di popolazioni o di areali;
- disturbo causato da cani e cacciatori: predazione e ferimento da parte di cani da caccia, disturbo per passaggio di cacciatori (anche con auto in quota), sia in periodo di addestramento cani parzialmente coincidente col periodo riproduttivo e di svernamento sia durante l'esercizio venatorio;



## Regione Lombardia

---

- censimenti ai Galliformi e a Lepre bianca svolti in maniera non ottimale, con personale tecnico afferente all'Amministrazione pubblica e di Vigilanza sottorganico o assente, i cui esiti contribuiscono direttamente alla definizione e quantificazione dei prelievi;
- impossibilità di svolgere azioni di vigilanza e contrasto al bracconaggio capillari e intensive;

Inoltre, vengono individuate le seguenti possibili incidenze negative indirette:

- inquinamento da piombo su specie sensibili: rischi di intossicazione su rapaci, uccelli acquatici, Galliformi e altre specie;
- diffusione e trasmissione di agenti patogeni alle popolazioni selvatiche in seguito ad immissioni di specie di allevamento per ripopolamento (fagiani, quaglie, lepri, ecc.) e rischio di "ibridazione introgressiva" tra specie di origine selvatica e da allevamento;
- modifiche degli areali distributivi e delle densità delle specie oggetto di prelievo e di altre ad esse correlate (ad es. relazioni preda-predatore);
- squilibrio nelle densità di prede disponibili che favoriscono specie opportuniste quali Volpe, Corvidi, ecc.;

Per gli habitat vengono individuate le seguenti possibili incidenze negative dirette:

- calpestio per l'attività venatoria o di addestramento: danneggiamento o alterazione di habitat sensibili (torbiere, canneti) per calpestio diretto di cacciatori e cani;

e indirette:

- inquinamento da piombo generalizzato a livello ecosistemico (avvelenamento nelle reti trofiche), con particolare incidenza sulle zone umide di fondovalle a decorso lentico e nei pressi di appostamenti fissi;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza riporta in dettaglio lo stato delle conoscenze relative alla problematica dell'inquinamento da piombo delle reti trofiche derivante dall'impiego di munizionamenti tossici nella caccia a tutte le specie. Lo Studio evidenzia come il problema riguardi anche le aree dove non è esercitata la caccia, in quanto le specie sensibili in esse presenti, come ad esempio l'aquila reale, il gipeto o l'avifauna acquatica, compiono notevoli spostamenti in cerca di cibo o in caso di condizioni locali non favorevoli, frequentando, nel loro ciclo di vita, aree diverse situate anche a notevole distanza, esponendosi così alla possibilità di contaminazione da piombo.

In relazione alla possibilità che attorno agli appostamenti fissi di caccia possano concentrarsi grandi quantità di piombo lo Studio di incidenza evidenzia l'opportunità di indagare meglio a livello regionale il fenomeno intraprendendo un monitoraggio del suolo nei pressi di alcuni capanni storici ancora attivi a livello regionale, valutare il grado di inquinamento del primo strato di suolo a distanze



## Regione Lombardia

---

crescenti dal punto di tiro e provvedere alla messa in pratica di soluzioni operative e/o di bonifica come si attua nei poligoni di tiro;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza analizza le incidenze dell'utilizzo dei munizionamenti in piombo evidenziando tuttavia che non dovranno essere ammesse proroghe al bando definitivo delle munizioni contenenti piombo a partire dalla seconda stagione venatoria dall'entrata in vigore del PFVT e se, a partire dall'inverno-primavera 2020-2021, la Provincia si attivi in una serie di incontri preparatori alla transizione, rivolti ai cacciatori e al Personale di Vigilanza.

Lo Studio riporta come possano esservi difficoltà di verifica dell'attuazione del divieto di utilizzo di munizionamenti contenenti piombo da parte del Personale di sorveglianza.

Lo Studio propone le seguenti misure di mitigazione:

- dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, a partire dalla seconda stagione venatoria dall'approvazione del Piano, richiedere ai cacciatori di sottoporre la propria arma per la verifica da parte di un esperto autorizzato (armiere presso poligono di tiro) per il rilascio di un certificato comprovante l'effettiva taratura dell'arma, compatibilmente all'uso di munizionamento atossico, che sarà usata sul luogo di caccia agli Ungulati;
- attuare azione di prevenzione e contrasto per verificare l'avvenuta transizione verso materiale alternativo al Piombo attraverso l'effettuazione di minimo 50 accertamenti all'anno nel periodo di caccia agli Ungulati da parte del personale preposto, pari almeno al 5% dei capi di Cervo e Camoscio abbattuti annualmente in provincia di Sondrio. Importante risulterebbe l'avvio di controlli sui munizionamenti anche in contesti di fondovalle e di aree umide (accertamenti sull'effettivo utilizzo di munizionamenti spezzati atossici);
- prevedere nella Regolamentazione provinciale, una fattispecie di violazione amministrativa specifica per vietare la detenzione sul luogo di caccia e l'uso di munizionamenti di piombo a favore delle palle monolitiche atossiche (generalmente di rame) per la caccia agli Ungulati e dei pallini atossici (preferibilmente di acciaio e tungsteno) per la caccia all'avifauna e ai mammiferi di medie dimensioni. A tale scopo lo Studio suggerisce come provvedimento la sospensione dall'attività venatoria;
- poiché alcuni proiettili di piombo usati correntemente dai cacciatori di Ungulati non sono esteriormente distinguibili dai munizionamenti atossici, qualora si presenti tale situazione di possibile confusione, prevedere la possibilità di verifica di alcuni proiettili usati e/o detenuti dal cacciatore sul luogo di caccia da parte degli Agenti di Polizia Provinciale o altri Agenti e Ufficiali di Polizia giudiziaria. Lo Studio ritiene tuttavia questa evenienza



## Regione Lombardia

---

- piuttosto rara.
- prevedere che anche la caccia ai Galliformi sia effettuata utilizzando pallini di acciaio o tungsteno su tutto il territorio provinciale avviando una sperimentazione standardizzata, su base volontaria, coordinata dalla Provincia entro 3-5 anni dall'approvazione del presente Piano in modo da valutarne l'efficacia e prevedere una progressiva sostituzione del piombo, agevolata peraltro dal forte miglioramento in termini prestazionali delle armi di nuova generazione;
  - formazione specializzata sull'argomento dell'avvelenamento da piombo a Personale di Polizia Provinciale e altri Agenti di Polizia giudiziaria (es. Carabinieri Forestali) con almeno n. 2 incontri annuali pre e post stagione venatoria in cui intervengano esperti della tematica e armieri specializzati;
  - sensibilizzazione dei cacciatori sul tema dell'avvelenamento da piombo attraverso l'organizzazione da parte dell'Ufficio Caccia della Provincia di Sondrio di almeno n. 1 incontro/anno per Comprensorio alpino, con inizio entro la primavera 2021;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza evidenzia come il bracconaggio, o l'eventuale attività venatoria nel caso venisse autorizzata, sullo stambecco (specie attualmente non cacciabile, inclusa nell'allegato V alla Direttiva 92/43/CEE) non solo abbia impatti sulla specie stessa, ma anche sul gipeto poiché questa ultima specie, per sopravvivere, sembra essere strettamente vincolata a densità medio alte del bovide e di altri Ungulati in generale.

Lo Studio ritiene che un aumento del prelievo sugli Ungulati potrebbe avere incidenze negative sui rapaci necrofagi, anche in relazione all'abitudine di utilizzare ottiche e calibri che consentono spari a lunga distanza che possono causare colpi di scarsa precisione, determinando il ferimento e spesso il mancato recupero dei capi con conseguente pericolo di intossicazione da piombo per i rapaci necrofagi.

Al fine di mitigare gli impatti lo Studio propone di:

- applicare percentuali minori di prelievo di camoscio, non superiori al 5% del censito nelle ZSC IT2040012 Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima Piazzini" e IT2040024 Da Monte Belvedere a Vallorda e alla ZPS IT2040401 Parco Regionale Orobie Valtellinesi;
- migliorare e rivedere, in accordo con i Comprensori Alpini, le norme che regolano la caccia al camoscio, definendo modalità più stringenti per tutelare i maschi e rispettare i piani effettivi;
- prevedere l'assegnazione dei capi di camoscio al fine di evitare squilibri sulla popolazione (alterazione della sex-ratio); poiché il capo assegnato può però determinare un allungamento dei tempi di caccia e dunque



## Regione Lombardia

---

un'indiretta e più prolungata azione di disturbo sul territorio è necessaria una verifica quinquennale della situazione e quindi del Regolamento;

- prevedere anche per il cervo piani di prelievo più corretti nella ripartizione tra sessi e età;
- in relazione al prelievo di cervo, incrementare il numero di cacciatori che utilizzano palle in rame o in altri materiali atossici, prima dell'entrata in vigore dell'obbligo definitivo senza l'alternativa di sotterramento dei visceri;
- stimolare i cacciatori affinché riducano la distanza di tiro nella caccia a tutte le specie di Ungulati; lo Studio suggerisce inoltre di abolire, su tutto il territorio provinciale l'utilizzo di ottiche sopra gli 8 ingrandimenti e i calibri che consentono spari a lunga distanza;
- intensificare le operazioni di vigilanza e le azioni di contrasto al bracconaggio dello Stambecco e di altri Ungulati nei Siti RN 2000 e nel loro intorno da parte del Corpo di Polizia, stabilendo innanzitutto una convenzione con il Reparto regionale dei Carabinieri, in modo da formarne il Personale da impiegare a supporto dell'attività di Vigilanza della Provincia; lo Studio auspica un incremento del personale di Polizia provinciale;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza evidenzia criticità nella gestione dei Galliformi alpini in diversi Comprensori Alpini, legate soprattutto alla scarsa attendibilità dei censimenti.

Lo Studio di Incidenza suggerisce:

- di valutare la sospensione dell'attività venatoria alla coturnice nel Comprensorio Alpino Alta Valle fino a che non sia raggiunta la densità minima;
- per coturnice, fagiano di monte e pernice bianca di basare il prelievo sull'analisi degli indici più certi e attendibili a disposizione, ossia quelli desunti dall'analisi del carniere e dell'andamento dei prelievi nelle stagioni precedenti, e non sui dati dei censimenti primaverili e post riproduttivi, se condotti senza soddisfare i requisiti che verranno individuati tramite protocollo concordato tra Provincia e Comprensori Alpini; i requisiti includono l'obbligatorietà ai censimenti, eseguiti da personale qualificato, con idonei metodi standardizzati individuati su base scientifica;
- l'obbligatorietà per il tecnico laureato e il coordinatore di ciascun Comprensorio Alpino di seguire una specifica formazione abilitante;
- la redazione di una relazione tecnica annuale da parte del tecnico incaricato del Comprensorio Alpino per la valutazione critica dei censimenti, cartografia delle aree monitorate, criticità riscontrate e risultati della stagione venatoria appena conclusa;
- la compilazione immediata della cartolina sul luogo di caccia dei capi di



## Regione Lombardia

---

Galliformi, lepre bianca e lepre comune e divieto di sparo alla Coturnice con il terreno coperto di neve;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza sottolinea l'impatto, agli habitat di interesse comunitario in primis, legato all'espansione del cinghiale, dovuta a immissioni illegali e/o a spostamenti naturali, il cinghiale determina inoltre problemi di competizione e disturbo agli altri Ungulati autoctoni presenti e ai Galliformi forestali per danneggiamento dell'habitat e predazione (in particolare per gallo cedrone, fagiano di monte e francolino di monte. Lo Studio richiama comunque il problema delle attività di controllo, che se condotte con metodi non corretti, possono causare ulteriore disturbo a Galliformi e altri Ungulati. Lo Studio sottolinea la necessità di:

- perseguire l'eliminazione del cinghiale (comunque oggetto di uno specifico Piano di gestione) in particolare nei siti Natura 2000 che presentano zone vocate ai Galliformi, dando priorità ad interventi nelle aree di presenza di gallo cedrone (in questo caso anche al di fuori dei siti Natura 2000);

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza rileva un potenziale rischio di inquinamento genetico e sanitario nei confronti della coturnice a seguito di rilasci e immissioni di soggetti di origine alloctona, quali *Alectoris chukar*; evidenzia inoltre come i rilasci di altri Galliformi, quali starna e fagiano comune, possano comportare rischi sanitari per le popolazioni selvatiche. Lo Studio propone quindi:

- il divieto totale di immettere su tutto il territorio provinciale le seguenti specie di Galliformi autoctoni e alloctoni: quaglia, quaglia del Giappone, coturnice e chukar provenienti da centri di allevamento; eventuali eccezioni potrebbero riguardare i rilasci di coturnice al di fuori dei siti Natura 2000 che dovranno essere effettuati in relazione a un progetto, da sottoporre ad apposito studio di fattibilità e valutazione di incidenza;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza rileva un potenziale rischio di inquinamento genetico e sanitario anche nei confronti della lepre a seguito di rilasci e immissioni di esemplari sia di lepre bianca sia di lepre comune. Lo Studio rileva inoltre un possibile rischio di alterazione del rapporto predatori/prede a livello locale, con aumento della disponibilità trofica a vantaggio della volpe, in seguito ai rilasci di Lepre comune. Lo Studio indica quale misura di mitigazione:

- il divieto di immettere lepri comuni in tutti i siti Natura 2000 a eccezione dei siti in cui l'Ente gestore abbia previsto tale possibilità nel proprio piano di gestione o predisposto idoneo progetto, con relativa valutazione di incidenza;
- per i ripopolamenti con lepri comuni di allevamento, all'esterno dei siti



## Regione Lombardia

---

Natura 2000, è preferibile scegliere allevamenti provinciali, che forniscono una maggiore garanzia di controllo sanitario;

- il divieto di immettere individui di lepre bianca su tutto il territorio provinciale;
- prevedere la progressiva riduzione dei ripopolamenti di lepre comune in tutto il territorio provinciale;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza al fine di tutelare maggiormente la lepre bianca individua quale ulteriore misura mitigativa la reintroduzione del divieto di caccia sul versante orobico; lo Studio ritiene inoltre opportuno che ogni Comprensorio Alpino trasmetta i dati quantitativi dei capi di Lepre comune immessi sul territorio suddivisi per anno;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza evidenzia come un eventuale prelievo venatorio alla marmotta (ora vietato) possa avere impatti anche significativi su aquila reale e gipeto, in quanto preda di quest'ultimi e richiama la necessità che eventuali prelievi/traslocazioni all'interno di siti della Rete Natura 2000 siano sottoposti a Valutazione di Incidenza;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza evidenzia come la caccia e il controllo della volpe possa avere impatti su altre specie di fauna selvatica protetta (disturbo associato all'attività di sparo, alterazioni nel rapporto predatori/prede) lo Studio prevede che il controllo della volpe non possa essere messo in atto nei siti della Rete Natura 2000, fatta eccezione per eventuali interventi mirati valutati e programmati dall'Ente gestore d'intesa con la Provincia, limitatamente alle zone di presenza del gallo cedrone. Inoltre, ritiene opportuno estendere il divieto di utilizzare il cane da tana anche al di fuori dei siti Natura 2000, in relazione alla possibilità di presenza nella tana del tasso (*Meles meles*);

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza richiama la necessità di individuare, di concerto con i Comprensori Alpini, misure a tutela dei grandi carnivori qualora la loro presenza dovesse diventare più diffusa e/o costante sul territorio provinciale, quali ad esempio la sospensione temporanea delle attività di addestramento cani nei pressi delle aree di presenza, opere di sensibilizzazione rivolta a operatori, residenti e cacciatori;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza in merito al cattivo stato di conservazione dell'allodola (*Alauda arvensis*) individua potenziali incidenze negative legate all'addestramento dei cani e all'eccessivo prelievo (oltre i massimi consentiti per legge) e propone le seguenti misure di mitigazione:

- modifiche ai periodi di utilizzo delle zone addestramento cani;



## Regione Lombardia

---

- analisi dei prelievi effettuati al fine di individuare eventuali misure restrittive al prelievo;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza in merito alle attività previste dal Piano per l'avifauna ripopolabile propone

- il divieto di immissione di avifauna di origine alloctona ripopolabile in tutto il territorio provinciale (oltre a quaglia e quaglia del Giappone anche anatra germanata);
- che i Comprensori Alpini trasmettano i dati quantitativi dei capi immessi sul territorio suddivisi per specie/anno;
- il divieto di immettere fauna proveniente da allevamenti, compresi fagiano e starna, in tutti i siti Natura 2000, a eccezione dei siti in cui l'Ente gestore ha previsto tale possibilità nel proprio piano di gestione o predisposto idoneo progetto, con relativa valutazione di incidenza; fa eccezione l'immissione di fagiano nella ZSC IT2040041 Piano di Chiavenna, in relazione all'elevata proporzione di territorio del sito collocato sul fondovalle;
- il divieto di immissione di quaglia su tutto il territorio provinciale;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza auspica un approfondimento delle conoscenze sulla popolazione di marzaiola presente in periodo venatorio. Lo Studio considera fuorviante considerare la Cornacchia grigia e la Cornacchia nera e la Ghiandaia come elementi di disturbo per la nidificazione dei Galliformi alpini e auspica una maggiore protezione nei confronti della Cornacchia nera (*Corvus corone*) proponendo una sua esclusione dal novero delle specie oggetto di sparo, almeno nelle aree ZSC/ZPS;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza auspica che la Provincia, sulla base delle conoscenze relative all'importanza di alcune aree per la migrazione, valuti la possibilità di inserire il Passo del Foscagno, il Passo Verva e il Passo della Forcola tra i Valichi montani provinciali e che approfondisca il ruolo anche del Passo dello Spluga ai fini di una sua tutela;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza analizza i possibili impatti derivanti dall'addestramento dei cani da caccia non solo su alcune specie quali i Galliformi alpini, lepre comune, lepre bianca e Ungulati, ma anche per altre specie come quaglia, allodola, re di quaglie e succiacapre (le ultime due specie sono inserite nell'allegato I alla Direttiva Uccelli 2009/147/CE).

Lo Studio di Incidenza rileva, anche tenendo conto delle prescrizioni date in ambito di Valutazione di Incidenza del Piano attualmente vigente (Decreto n. 8089 del 9 settembre 2011), interferenze presso Alpe Colino (CA Morbegno) ove i



## Regione Lombardia

---

confini della ZAC si sovrappongono parzialmente agli areali distributivi di Coturnice e Fagiano di monte. Lo Studio rileva comunque che l'attività di addestramento cessa nel periodo 15 aprile - 30 novembre, non interferendo quindi con i periodi riproduttivi delle due specie.

Lo Studio sottolinea come la ZAC di tipo C "Gordona" le cui modalità di gestione (sparo tutto l'anno e rilascio continuo di animali di ripopolamento) non siano compatibili con le finalità di tutela e conservazione della ZSC IT2040041 Piano di Chiavenna e suggerisce che tale zona venga trasformata in zona addestramento cani di tipo B e decada quando verrà individuata una nuova area in cui consentire l'istituzione di una zona addestramento cani di tipo C.

Lo Studio propone la modifica dei confini di alcune Zone Addestramento Cani a ridosso di siti Natura 2000 e modifiche nel calendario di utilizzo delle stesse. In particolare, le attività di addestramento e allenamento cani che avvengono nelle Zone di tipo B "Castello Alto" e "Castello Basso" ricadenti in parte nella ZSC Val d'Arigna e Ghiacciaio di Pizzo di Coca, nella Zona di tipo B "Mese-Gordona" che ricade nella ZSC Piano di Chiavenna e nella Zona di tipo C "Gordona", che ricade completamente nella ZSC Piano di Chiavenna possono avere incidenza negativa nei confronti di specie di avifauna particolarmente sensibili al disturbo umano e dei cani vaganti, quali quaglia, succiacapre e allodola e re di quaglie.

Lo Studio individua ulteriori ZAC che pur collocandosi esternamente ai siti della Rete Natura 2000, possono avere impatti sulle specie d'avifauna appena elencate: ZAC Calcarola - Palazzetto e Stazzona e Castello Basso.

Lo Studio ritiene necessario porre dei limiti temporali che impediscano la possibilità di accesso ai cacciatori e ai cani nelle ZAC che ospitano in particolare l'allodola, proponendo alcune limitazioni di utilizzo (tabella 3.5 dello Studio di Incidenza);

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza non rileva particolari incidenze legate alla localizzazione degli appostamenti fissi di caccia, suggerendo tuttavia una verifica della loro localizzazione rispetto alle zone umide (DM 17 ottobre 2007) e indicando la necessità di non rinnovare la concessione al suo scadere e di provvedere al trasferimento dell'appostamento in altra zona, qualora gli appostamenti fossero all'interno di zone umide o nel raggio di 150 m dalle rive. Lo Studio indica inoltre la necessità di utilizzare esclusivamente munizioni non contenenti piombo;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza rileva possibili incidenze derivanti dalla apertura alla caccia di zone precedentemente interdette quali le zone "Dossoi", "Aprica" e "Pianelle Bareghetti" nel settore orientale del Parco delle Orobie Valtellinesi (le quali svolgevano il ruolo di cuscinetto rispetto alle limitrofe AFV e che erano state designate espressamente per la tutela dei Galliformi) e parte di "Alpi Tagliate-Culino", anch'essa di importanza strategica per la conservazione dei Galliformi.



## Regione Lombardia

---

Lo Studio propone quindi di prevedere in queste aree il divieto di caccia ai Galliformi, ed eventualmente alla lepre bianca, unitamente al divieto di uso dei cani;

PRESO ATTO delle conclusioni dello Studio di Incidenza che ritiene che Piano Faunistico Venatorio Territoriale della Provincia di Sondrio non abbia impatti negativi sugli obiettivi di Conservazione dei siti della Rete Natura 2000 se verranno applicate le misure di mitigazione dallo stesso suggerite.

RITENUTO di condividere le conclusioni dello Studio di Incidenza in quanto lo stesso ha analizzato in modo approfondito le scelte di Piano, individuando misure di mitigazione atte ad annullare o minimizzare gli impatti su habitat e specie, nonché dando indicazioni in merito alla necessità di un approccio scientifico alla pianificazione del prelievo e in merito alle carenze conoscitive e/o approfondimenti, in termini di raccolta e analisi dati, auspicabili;

ACQUISITO il parere della Provincia di Brescia (Prot. n. T1.2020.0046205 del 19 ottobre 2020), Ente gestore del sito IT2040024 Da Monte Belvedere a Vallorda, in cogestione con la Provincia di Sondrio; il parere richiama quanto già espresso in sede di VAS;

CONSIDERATO che il parere della Provincia di Brescia risulta positivo a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- le azioni mitigative già ipotizzate nel Piano e nello Studio di Incidenza per le varie specie o modalità di caccia, siano adottate nella loro forma più restrittiva e diventino effettive nel Piano Faunistico Venatorio;
- al fine di evitare il deterioramento degli habitat ed a maggior tutela di tutte le aree Natura 2000 venga inserito l'obbligo di uso di munizioni senza piombo (come previsto dalla Commissione Europea) a tutti i Siti RN 2000 (non solo ZPS quindi, ma anche SIC e ZSC);
- venga imposta la chiusura della caccia alla Pernice Bianca ed all'Allodola (considerato il loro ormai critico stato di conservazione) almeno in tutti i Siti RN 2000 (non solo ZPS quindi, ma anche SIC e ZSC);
- vengano interdetti alla caccia tutti gli habitat il cui danneggiamento è dovuto al calpestio proprio dell'attività venatoria;
- sia assicurato l'obbligo di comunicare e condividere le iniziative di miglioramento ambientale, da parte di chiunque le intenda realizzare, - ivi compresi Aziende Venatorie, Comprensori Alpini, ecc.- agli Enti gestori dei Siti RN 2000;
- si vieti il trattamento chimico nei miglioramenti ambientali degli habitat,



## Regione Lombardia

---

considerate le possibili ripercussioni negative su flora e fauna trattate con diserbanti chimici;

ACQUISITO il parere del Parco Nazionale dello Stelvio – ERSAF (Prot. n. T1.2020.0048040 del 26 ottobre 2020), Ente gestore dei siti IT2040001 Val Viera e Cime di Fopel, IT2040002 Motto di Livigno - Val Saliente, IT2040004 Valle Alpisella, IT2040008 Cime di Plator e Monte delle Scale, IT2040009 Valle di Fraele, IT2040010 Valle del Braulio - Cresta di Reit, IT2040013 Val Zebrù - Gran Zebrù - Monte Confinale, IT2040014 Valle e Ghiacciaio dei Forni - Val Cedec - Gran Zebrù - Cevedale, IT2040044 Parco Nazionale dello Stelvio;

CONSIDERATO che il parere del Parco Nazionale dello Stelvio – ERSAF è positivo. Il Parco esprime alcune osservazioni di carattere tecnico e scientifico per alcuni degli aspetti previsti dal Piano e/o analizzati dallo Studio di Incidenza:

- accoglie favorevolmente il fatto che il Piano individui per le due ZSC IT2040001 Val Viera e Cime di Fopel e IT2040002 Motto di Livigno – Val Saliente, che sono solo parzialmente incluse nel Parco dello Stelvio e nelle quali non vige quindi il divieto di caccia previsto nel Parco Nazionale, il divieto di caccia eccetto quella agli Ungulati;
- suggerisce la raccolta dei dati provenienti da varie situazioni provinciali in cui si effettuano abbattimenti in cui l'utilizzo di munizionamento lead free è obbligatorio; per gli interventi su capi feriti nelle varie forme di caccia e di controllo, consiglia l'utilizzo di una scheda unica in cui sia sempre riportata la tipologia di munizione utilizzata con l'evidenza di che munizione si tratti (piombo o lead free) oltre alle altre informazioni oggi raccolte;
- concorda sul fatto che sia necessario arrivare ad una procedura di taratura dell'arma con utilizzo di munizioni atossiche, che renda efficace anche la procedura di controllo su campo; suggerisce che ciascun cacciatore sia in possesso di un certificato firmato da armiere o direttore di tiro, attestante l'utilizzo di arma/i con relativo munizionamento;
- segnala il suo impegno nella lotta al bracconaggio e nella quantificazione dei danni da esso prodotti e auspica il coinvolgimento e la collaborazione tra tutte le forze di polizia, tra cui anche il personale del Reparto Carabinieri Stelvio, nell'ambito della lotta ai diffusi illeciti contro la fauna selvatica;
- sottolinea l'importanza della formazione del personale che sarà adibito alla funzione di organizzazione e controllo delle operazioni di censimento;
- ritiene che un basso numero di cacciatori ammessi sia il parametro che più di ogni altro possa dare le garanzie di conservazione per le specie cacciate dalle specializzazioni tipica Alpina e lepre; ritiene importante l'utilizzo di formule che, nel calcolo del numero di accessi, per le specializzazioni Tipica



## Regione Lombardia

---

- Alpina e lepre, si basino sulla valutazione della fauna disponibile;
- accoglie favorevolmente l'istituzione di una nuova ZRC nel Comprensorio Alta Valtellina, sebbene la sua dislocazione non sembri ottimale rispetto alla localizzazione delle aree di rispetto già precedentemente istituite e rispetto agli obiettivi di crescita delle popolazioni che potrebbero essere definiti sul versante destro orografico del Settore San Colombano. Più in generale ritiene che un'adeguata strategia di gestione del cervo non possa prescindere dalla dislocazione su tutto il territorio provinciale di un buon reticolo di aree di tranquillità;
  - ritiene che i limiti temporali previsti al possibile periodo di addestramento nelle ZAC possano limitare le eventuali incidenze negative e tutelare anche qualche specie target di avifauna (Allodola, Quaglia, Succiacapre e Re di Quaglie);

ACQUISITO il parere del Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi (Prot. n. T1.2020.0048323 del 27 ottobre 2020), Ente gestore dei siti IT2040026 Val Lesina, IT2040027 Valle del Bitto di Gerola, IT2040028 Valle del Bitto di Albaredo, IT2040029 Val Tartano, IT2040030 Val Madre, IT2040031 Val Cervia, IT2040032 Valle del Livrio, IT2040033 Val Venina, IT2040034 Valle d'Arigna e ghiacciaio di Pizzo Coca – IT2040035 Val Bondone-Val Caronella, IT2040036 Val Belviso e IT2040401 Parco regionale Orobie Valtellinesi;

CONSIDERATO che il parere del Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi risulta favorevole a condizione che:

- siano attuate le prescrizioni contenute nello studio per la Valutazione di Incidenza ambientale;
- per il principio di precauzione sia confermata la preclusione alla caccia dell'area "Alpi Tagliate-Culino" nella sua attuale configurazione geografica (con l'eventuale adeguamento del confine nord per portarlo a coincidere con la limitrofa viabilità agro-silvo-pastorale);

ACQUISITO il parere della Comunità Montana Valtellina di Sondrio (Prot. n. T1.2020.0049206 del 30 ottobre 2020), Ente gestore del sito IT2040402 Riserva Naturale Bosco dei Bordighi;

CONSIDERATO che il parere della Comunità Montana Valtellina di Sondrio risulta favorevole;

PRESO ATTO che la Comunità Montana Alta Valtellina, la Comunità Montana Valchiavenna, Comunità Montana Valtellina di Tirano e la Riserva Naturale Pian di



## Regione Lombardia

---

Spagna non hanno espresso il loro parere entro i termini indicati nella nota di richiesta di parere inviata da Regione Lombardia in data 29 settembre 2020 (Prot. n. T1.2020.0040001); nella nota è specificato che in caso di mancata ricezione del parere entro i termini stabiliti, Regione Lombardia provvederà comunque all'espressione di Valutazione di Incidenza;

CONSIDERATO che la carenza di personale nella Polizia provinciale sollevato dallo Studio di Incidenza non risulta mitigabile con attività/scelte operative che competano strettamente alla pianificazione faunistico venatoria provinciale;

CONSIDERATO che nell'ambito del Progetto LIFE IP Gestire 2020 l'Azione A.4 "Definizione di procedure innovative per la sorveglianza mirata dei siti N2000" ha sviluppato 10 procedure di sorveglianza, di cui una indirizzata all'attività venatoria, che viene svolta nei siti Natura 2000, e una specifica per il gipeto da realizzarsi anche al di fuori dei siti della Rete Natura 2000 che prevede indagini e controlli inerenti al problema dell'avvelenamento da piombo. Le procedure di sorveglianza sono attualmente in corso da parte dei Carabinieri Forestali, partner di progetto responsabili dell'Azione C.3 "Applicazione delle procedure innovative per la sorveglianza mirata dei siti RN2000". L'azione prevede peraltro la collaborazione tra i Carabinieri Forestali e le altre Forze di Polizia, andando quindi incontro, seppure in modo non esaustivo, alla necessità evidenziata dallo Studio di Incidenza inerente un maggior numero di persone dedite ai controlli e alla sorveglianza. Si sottolinea che è previsto che le attività di sorveglianza, definite e implementate nell'ambito del progetto LIFE, proseguano al termine del progetto stesso con modalità che verranno poi definite;

CONSIDERATO che nell'ambito del progetto LIFE IP Gestire 2020 è stata individuata la "Strategia regionale per il controllo e la gestione delle specie aliene invasive", nell'ambito della quale sono state sviluppate indicazioni inerenti alle attività di gestione e protocolli di controllo ed eradicazione delle singole specie individuate;

CONSIDERATO che i miglioramenti ambientali non sono oggetto del Piano in valutazione;

CONSIDERATO che ad oggi non risultano rilevati e/o denunciati danni di rilievo agli habitat naturali e/o di interesse comunitario (Allegato I alla Direttiva 92/43/CEE) causati dalle attività venatorie;

CONSIDERATO che la gestione del cinghiale è oggetto di progettazione specifica e che per essa è prevista la Valutazione d'Incidenza;



## Regione Lombardia

---

CONSIDERATO che i cacciatori dediti al prelievo di Galliformi alpini non eviscerano i capi abbattuti sul luogo di caccia e che quindi il rischio di dispersione di piombo nell'ambiente e in eventuali fonti alimentari per gli uccelli necrofagi si limiterebbe ai capi feriti non recuperati;

CONSIDERATO che l'allenamento e addestramento dei cani è un'attività finalizzata ad indirizzare l'attenzione e il lavoro del cane nei confronti delle specie oggetto di prelievo e quindi indirettamente a tutelare la restante fauna nel suo complesso;

CONSIDERATO che il Decreto di Incidenza del Piano attualmente in vigore prescriveva che la Zona di Addestramento Cani di tipo C "Gordona", presente all'interno del SIC IT2040041 "Piano di Chiavenna", venisse trasformata in Zona di addestramento di tipo B;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Natura e biodiversità individuate dalla D.G.R. n. XI/294 del 28 giugno 2018;

CONSIDERATO che suddetta Valutazione rientra nel Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura che prevede tra l'altro, il raggiungimento del Risultato Atteso "Sviluppo di progetti di sensibilizzazione e miglioramento della capacità di gestione dei Siti Natura 2000" (Ter 9.05.211);

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre i termini previsti ai sensi di legge, in quanto sono stati necessari approfondimenti istruttori;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.4 comma 1, della L.R. 17 del 04/06/2014;

VISTA la L.R. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'undicesima legislatura;

### DECRETA

- a) Di esprimere, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, Valutazione di incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull'integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000, del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Sondrio, ferme restando le seguenti prescrizioni, in parte già



## Regione Lombardia

---

previste dal Piano stesso o individuate dallo Studio di Incidenza e dagli Enti gestori:

1. divieto della caccia alla coturnice sulla neve, in tutto il territorio provinciale;
2. divieto di prelievo di passera d'Italia (*Passer italiae*) in tutto il territorio provinciale, salvo che monitoraggi specifici dimostrino un andamento della popolazione a livello provinciale stabile o in aumento;
3. divieto di caccia nell'area "Alpi Tagliate-Culino", così come previsto nel PFV attualmente vigente; come indicato dal Parco delle Orobie Valtellinesi potrà essere eventualmente adeguato il confine nord per attestarlo alla viabilità agro-silvo-pastorale; tale eventuale adeguamento andrà concordato con il Parco;
4. divieto di caccia ai Galliformi e alla lepre bianca e divieto di uso dei cani nelle zone "Dossoi", "Aprica" e "Pianelle Bareghetti" nel settore orientale del Parco delle Orobie Valtellinesi, da inserire in apposita pianificazione;
5. obbligo di sospensione del prelievo di lepre bianca nel caso di completamento del piano di prelievo di lepre comune;
6. l'eventuale autorizzazione al prelievo di lepre bianca sul versante orobico dei Comprensori Alpini di Morbegno, Sondrio o Tirano, potrà essere consentita solo in seguito allo svolgimento di censimenti che evidenzino una situazione soddisfacente della popolazione;
7. obbligo, per le specie di Galliformi alpini e di lepre con piani di abbattimento superiori a 10 capi, di avviare il periodo di caccia non prima del 1° ottobre con una durata massima di 15 giornate di caccia; nel caso di piani di abbattimento inferiori a 10 capi, il periodo dovrà essere limitato a quattro settimane consecutive;
8. obbligo di sospendere la caccia alla coturnice e alla pernice bianca al raggiungimento di soglie del piano di prelievo previsto sufficientemente cautelative da minimizzare il rischio di superamento dei prelievi stessi; gli individui rimanenti potranno quindi essere assegnati secondo modalità stabilite dal Comprensorio Alpino;
9. divieto di effettuare attività di controllo della volpe nei siti della Rete Natura 2000, fatta eccezione per eventuali interventi mirati, valutati e programmati dall'Ente gestore d'intesa con la Provincia, limitatamente alle zone di presenza del gallo cedrone;
10. obbligo di sottoporre a Valutazione di Incidenza eventuali prelievi/traslocazioni di marmotta (*Marmota marmota*) all'interno di siti della Rete Natura 2000;
11. obbligo di registrazione immediata dei capi abbattuti di Galliformi alpini, di lepre comune e lepre bianca sulla cartolina di abbattimento, sul luogo di caccia;



## Regione Lombardia

---

12. divieto di rilascio di chukar (*Alectoris chukar*), colino della Virginia (*Colinus virginianus*), pernice rossa (*Alectoris rufa*), quaglia (*Coturnix coturnix*), quaglia del Giappone (*Coturnix japonica*), lepre bianca (*Lepus timidus*) su tutto il territorio provinciale;
13. divieto di immissione di lepre comune (*Lepus europaeus*) nelle zone di presenza della lepre bianca;
14. divieto di ripopolamento di lepre comune (*Lepus europaeus*) in tutti i siti della Rete Natura 2000, a eccezione dei siti in cui l'Ente gestore abbia previsto tale possibilità nel proprio Piano di Gestione/Misure di Conservazione o predisposto idoneo progetto sottoposto a Valutazione di Incidenza;
15. divieto di immissione di fagiano comune (*Phasianus colchicus*) e starna (*Perdix perdix*) in tutti i siti della Rete Natura 2000, ad eccezione del fagiano nella ZSC IT2040041 Piano di Chiavenna;
16. eventuali programmi di reintroduzione o ripopolamento della Coturnice (*Alectoris graeca saxatilis*) potranno essere effettuati solo se sottoposti a Valutazione di Incidenza e sulla base di specifici studi di fattibilità;
17. divieto di immissioni di Galliformi alpini, ad esclusione della Coturnice di cui al punto precedente;
18. obbligo di realizzazione di attività di formazione specializzata sull'argomento dell'avvelenamento da piombo al personale di Polizia Provinciale e altri agenti di Polizia Giudiziaria con almeno 2 incontri annuali pre e post stagione venatoria;
19. obbligo di realizzazione di attività di formazione/sensibilizzazione dei cacciatori sul tema dell'avvelenamento da piombo attraverso l'organizzazione di almeno 1 incontro/anno per Comprensorio alpino, con inizio entro la primavera 2021;
20. obbligo di realizzare eventi di formazione relativa alla gestione dei Galliformi alpini (censimenti, piani di prelievo, ecc.) specifica per i tecnici laureati e i coordinatori di ciascun Comprensorio Alpino, se non già effettuata; la formazione dovrà essere resa obbligatoria per entrambe le figure che operano nei Comprensori Alpini;
21. obbligo per tutti i Comprensori Alpini di redigere, da parte del tecnico incaricato, una relazione tecnica annuale per la valutazione critica dei censimenti, cartografia delle aree monitorate, criticità riscontrate e risultati della stagione venatoria appena conclusa;
22. obbligo per ciascun Comprensorio Alpino di trasmettere annualmente alla Provincia di Sondrio i dati quantitativi dei capi immessi sul territorio di loro competenza suddivisi per specie;
23. l'individuazione e/o modifica dei confini delle Oasi di Protezione, Zone di ripopolamento e cattura e Zone di Addestramento Cani dovranno



## Regione Lombardia

---

- essere sottoposte a Screening di Incidenza;
24. divieto di rinnovo/cambio titolare degli appostamenti fissi di caccia che ricadono in zone umide o a meno di 150 m dalle rive di queste; la Provincia dovrà provvedere ad individuare idonea localizzazione per l'appostamento fisso non più concesso;
  25. obbligo, a partire dalla seconda stagione venatoria dall'entrata in vigore del PFVT, di utilizzo esclusivo di palle senza piombo per gli abbattimenti di ungulati, sia nell'attività venatoria sia nelle operazioni di controllo, in tutto il territorio provinciale; inoltre divieto di uso detenzione di proiettili contenenti piombo sul luogo di caccia;
  26. per le armi a canna liscia divieto dell'uso di munizioni contenenti piombo in tutto il fondovalle, fino al piede di montagna;
  27. obbligo di avviare entro tre anni dall'approvazione del Piano le sperimentazioni sull'uso di munizioni non contenenti piombo per la caccia ai Galliformi alpini; in caso di sperimentazione positiva, dovrà essere prevista l'introduzione del divieto di uso del piombo nelle munizioni per la caccia ai Galliformi alpini entro due anni dalla conclusione della sperimentazione stessa;
  28. obbligo di trasformazione della Zona di Addestramento Cani di tipo C "Gordona", presente all'interno del SIC IT2040041 "Piano di Chiavenna", in Zona di Addestramento Cani di tipo B;
  29. obbligo di individuare per il Passo del Foscagno, il Passo Verva e il Passo della Forcola forme di tutela per l'avifauna migratoria; la forma di tutela potrà comunque essere diversa dall'individuazione di "Valico" e quindi eventualmente includere l'individuazione di "Zone Speciali";
  30. obbligo di avviare, insieme ai Comprensori Alpini, idonee verifiche circa la presenza, nelle Zone Addestramento Cani, di specie di avifauna che per la loro biologia ed ecologia risultano particolarmente sensibili al disturbo umano e dei cani vaganti, quali quaglia, succiacapre e allodola e re di quaglie al fine di individuare eventuali elementi di tutela; nel frattempo, in via precauzionale, dovranno essere adottate le misure più idonee (modifica dei confini e/o limitazione del periodo di allenamento e addestramento cani) per prevenire eventuali impatti sulle specie, ma al contempo garantire l'allenamento e addestramento dei cani.
- b) Di invitare la Provincia di Sondrio a:
1. attivare monitoraggi e azioni di controllo tempestivi nel caso di segnalazioni di specie alloctone invasive, in particolare quelle individuate dalla "Strategia regionale per il controllo e la gestione delle specie aliene invasive", per le quali sono stati sviluppate indicazioni per le attività di gestione e protocolli di controllo ed eradicazione nell'ambito del



## Regione Lombardia

---

- Progetto Life IP Gestire 20202;
2. attuare forme di collaborazione con i Carabinieri Forestali e altre Forze di Polizia, per l'esecuzione, innanzitutto, di azioni di prevenzione e contrasto dell'uso di proiettili contenenti piombo nei casi e nei luoghi vietati oltre che di contrasto al bracconaggio sugli ungulati; si evidenzia che, come riportato in premessa, i Carabinieri Forestali sono impegnati, nell'ambito del Progetto LIFE IP Gestire 2020, nell'applicazione di procedure innovative di sorveglianza mirata dei siti RN2000 e che, in tale contesto, è peraltro prevista la collaborazione tra i Carabinieri Forestali stessi e le altre Forze di Polizia;
  3. prevedere la progressiva riduzione dei ripopolamenti di lepore comune in tutto il territorio provinciale;
  4. avviare opportuni programmi di monitoraggio dell'allodola (*Alauda arvensis*) al fine di evidenziare l'eventuale necessità di maggiore tutela delle specie, in particolare nelle aree di fondovalle dove avviene la pressoché totalità del prelievo; la Provincia dovrà prevedere la necessità di chiusura del prelievo di allodola, qualora i prelievi si dovessero ridurre ulteriormente rispetto alla situazione registrata nel 2018 (situazione di maggiore criticità dal 1990);
  5. verificare se possa essere realizzabile il controllo da parte di esperti al fine del rilascio di un certificato attestante la taratura dell'arma con relativo munizionamento atossico, a livello provinciale;
  6. verificare, da un punto di vista tecnico-giuridico, se sia possibile prevedere una violazione amministrativa specifica (es. sospensione dall'attività venatoria) per la detenzione sul luogo di caccia e l'uso di munizionamenti di piombo laddove vietati;
  7. tenere conto delle indicazioni fornite dallo Studio di Incidenza e dagli Enti gestori relative alla:
    - i. definizione e attuazione di piani di prelievo di camoscio e cervo che considerino le differenti realtà territoriali, in particolare in rapporto alle disponibilità trofiche necessarie ai rapaci necrofagi;
    - ii. raccolta standardizzata dei dati sui capi abbattuti;
  8. verificare l'andamento e localizzazione dei prelievi di cornacchia nera (*Corvus corone*) al fine di evidenziare se, per l'entità dell'attività, possa essere necessaria l'introduzione del divieto di sparo alla specie nei siti Natura 2000;
  9. approfondire il ruolo del Passo dello Spluga per la migrazione ai fini di una sua eventuale tutela.
- c) Di provvedere alla trasmissione del presente Decreto alla Provincia di Sondrio e agli Enti gestori dei siti della Rete Natura 2000 interessati dal Piano



## Regione Lombardia

---

(Provincia di Brescia, Comunità Montana Alta Valtellina, Comunità Montana Valchiavenna, Comunità Montana Valtellina di Sondrio, Comunità Montana Valtellina di Tirano, Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola, Parco Regionale Orobie Valtellinesi e all'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - Parco Nazionale Stelvio).

d) Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE

STEFANO ANTONINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge